

presentata all'ufficio regionale dell'amministrazione dei monopoli territorialmente competente nel primo e nel terzo trimestre dell'anno, sia all'interno della propria area di influenza commerciale che al di fuori della medesima. Si consideri tuttavia che tale trasferimento può essere richiesto solo nello stesso comune di appartenenza e nel rispetto di precise distanze da altri esercizi, distanze che dipendono dal numero degli abitanti del comune (nella città di Como la distanza non può essere inferiore a metri 250)

L'istanza non è suscettibile di determinare la sospensione della vendita dei tabacchi sino all'esito della pratica; tuttavia l'istante non potrà trasferire il proprio esercizio commerciale se non una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dalla legge.

Laddove venisse adottato un provvedimento di sospensione in seguito ad una semplice richiesta di trasferimento della rivendita, il provvedimento medesimo dovrebbe essere oggetto di impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

## Aziende e leggi

Risponde avv. Walter Gaddia - Network

legale integrato, Milano

trovarisposte@laprovincia.it

### 683 - SPESE LEGALI SUPERIORI AL CREDITO

*Mi occupo del contenzioso dell'azienda presso la quale lavoro e spesso quando mi trovo a dover passare a perdita un credito a seguito dell'esito infruttuoso dell'azione legale, mi trovo purtroppo a constatare che le spese legali affrontate sono state addirittura superiori al credito stesso. In che termini il creditore, oltre alla perdita del proprio credito, è costretto a sopportare anche questo sacrificio?*

**Lettera firmata**

La normativa fiscale, ma ancor prima in verità la così detta "diligenza del buon padre di famiglia" alla quale dovrebbe pur sempre ispirarsi il comportamento dell'imprenditore, prevede che l'azienda debba prendersi cura dei propri crediti, intraprendo se del caso le opportune iniziative giudiziarie nei confronti dei clienti morosi: la possibilità di "passaggio a perdita" dei crediti insoluti viene quindi subordinata all'avvenuto rispetto di tale principio guida.

La diligenza di cui sopra impone peraltro al contempo di fare in modo che i costi apportati dall'azione di recupero coattivo siano pur sempre proporzionati all'entità del credito ed alle concrete possibilità di recupero dello stesso, visto che in caso di esito infruttuoso vanno ad aggravare la perdita aziendale, assommandosi al capitale scoperto.

E' quindi evidente come non sia possibile stabilire una regola generale, che infatti la

legge si astiene saggiamente dal formulare, che stabilisca a priori ed in via generale sino a quale punto debba al minimo portarsi avanti l'azione di recupero giudiziale e quale sia la soglia oltre la quale si sconfini in una sorta di "accanimento terapeutico" che autorizzi invece il creditore a "staccare la spina".

E' quindi l'avvocato incaricato del recupero che, alla luce degli elementi in suo possesso sia in ordine allo stato di avanzamento della pratica sia riguardo al presumibile stato di salute economico del debitore, per rapporto alle spese già affrontate e da affrontarsi, al momento opportuno deve suggerire all'azienda cliente di portare a perdita il credito e desistere da ulteriori azioni giudiziarie.

## Consumatori

Risponde avv. Alessandro Mogavero,

Federconsumatori

trovarisposte@laprovincia.it

### 684 - FORMAGGIO SCADUTO AL SUPERMERCATO

*Ho comprato del formaggio al supermercato, ma a casa il giorno stesso ho guardato la data di scadenza mi sono accorta che era scaduto. Al supermercato però dicono che non possono farci niente perché ormai ho aperto la confezione e comunque non posso dimostrare nulla perché non ho più lo scontrino. Non mi sembra giusto né corretto. Si può fare qualcosa? Grazie.*

**L. B.**

Ogni prodotto alimentare che viene venduto in esercizi commerciali o destinato ai con-

sumatori deve essere etichettato. L'etichettatura degli alimenti confezionati è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 109 del 1992 (attuazione delle direttive 89/385/CEE e 89/396/CEE concernenti etichettature, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari). L'etichetta deve specificare il termine entro cui consumare gli alimenti. Bisogna, però, distinguere due diverse situazioni disciplinate rispettivamente dagli artt. 10 e 10 bis del citato decreto. Generalmente è sufficiente indicare il termine minimo di scadenza (art. 10): "da consumarsi preferibilmente entro...". Per i cibi di rapida deperibilità deve essere invece esposta la dicitura, più perentoria, "da consumarsi entro..." (art. 10 bis rubricato data di scadenza). Per alcuni particolari tipi di prodotti tra cui quelli lattieri freschi e formaggi freschi (non stagionati) la data di scadenza può essere determinata con decreti ministeriali. Sono previste sanzioni amministrative (da 600 a 9.500 euro) se l'alimento è esposto senza regolare etichetta. Nel caso sottoposto dal lettore non è chiaro se l'etichetta riportasse la dicitura perentoria o quella elastica. La risposta al quesito può variare a seconda che si versi nell'ipote-